



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 68 – 25 MARZO 2025

Riunione del 19/03/2025

51.24.25 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- 1) S.S. **A.D. SARROCH POLISPORIVA** in persona del Presidente p.t.
- 2) Sig. **SUSINI Mario** n.q. di Presidente p.t. della S.S. A.D. SARROCH POLISPORIVA

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente
- Avv. Antonio Mennuni Componente

Ricevuto in data 25/02/2025 dalla Procura Federale l'atto di deferimento Reg. n. 60/2024-25 fissava per la data odierna l'udienza di discussione per il seguente capo di incolpazione:

*- S.S. **A.D. SARROCH POLISPORTIVA** in persona del Presidente pro tempore Sig. **SUSINI MARIO**: per non aver, in violazione degli artt. 2 e 5 Codice di Comportamento Sportivo CONI; artt. 9, 10-ter e 16 dello Statuto, artt. 2 e 61 R.A.T., artt. 1 e 5 Codice Etico, artt. 1, 74 e 76 del Regolamento Giurisdizionale, provveduto al pagamento del c.d. Premio di compensazione di cui all'art. 61 delle disposizioni transitorie del nuovo Regolamento di Affiliazione e Tesseramento, in favore e come tempestivamente richiesto dalla Volley Treviso SSD a r.l., per effetto ed in conseguenza del tesseramento dell'atleta Sig. Pilotto Enrico;*

*-Sig. **SUSINI MARIO** nella qualità di Presidente pro tempore della A.D. SARROCH POLISPORTIVA: per non aver il proprio sodalizio, in violazione degli artt. 2 e 5 Codice di Comportamento Sportivo CONI; artt. 9, 10-ter e 16 dello Statuto, artt. 2 e 61 R.A.T., artt. 1 e 5 Codice Etico, artt. 1, 74 e 75 del Regolamento Giurisdizionale, provveduto al pagamento del c.d. Premio di compensazione di cui all'art. 61 delle disposizioni transitorie del nuovo Regolamento di Affiliazione e Tesseramento, in favore e come tempestivamente richiesto dalla Volley Treviso SSD a r.l., per effetto ed in conseguenza del tesseramento dell'atleta Sig. Pilotto Enrico*



Risultavano collegati da remoto il sostituto procuratore Avv. Marco Rossini nonché l'Avv. Maurizio Ruben, difensore degli incolpati ed il tesserato Susini Mario.

L'Avv. Ruben preliminarmente rilevava come il diritto di difesa fosse stato leso poiché nessun riscontro era pervenuto dalla procura in relazione alla richiesta di patteggiare la sanzione per i propri assistiti. Il Presidente faceva rilevare come nessuna lesione vi era stata poiché l'incolpato poteva proporre anche in udienza istanza di patteggiamento; poiché la difesa insisteva nella propria decisione, le parti venivano invitate ad un incontro riservato fra loro per raggiungere un accordo. All'esito le parti si collegavano nuovamente e la procura affermava di non aver potuto concordare alcuna sanzione.

Il sostituto procuratore illustrava l'atto di deferimento concludendo per la dichiarazione di responsabilità disciplinare degli incolpati con la sanzione della multa di € 1.000,00 per la società e della sospensione da ogni attività federale di mesi tre per il Presidente.

La difesa discuteva riportandosi sostanzialmente alla memoria già depositata chiedendo il non luogo a procedere per aver la società corrisposto quanto dovuto e comunque di limitare la sanzione alla sola multa a carico della società.

Terminata la discussione il Tribunale si riuniva in camera di consiglio ed all'esito leggeva il dispositivo determinando in giorni dieci il termine per il deposito delle motivazioni.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

La Procura federale riceveva un esposto a firma del Presidente del sodalizio Volley Treviso con il quale si lamentava il mancato pagamento del premio di compensazione ex art. 61 regolamento affiliazione e tesseramento atleti, per il tesseramento di un atleta già con essa vincolato, alla A.D. Polisportiva Sarroch. All'esposto si allegavano la pec del 04/10/2024 e del 12/10/2024 con le quali si sollecitava la società debitrice all'adempimento. La prima parte del premio pari ad € 9.900,00 doveva essere pagata entro il 12/12/24.

Essendo il fatto certo e non contestato, gli odierni incolpati venivano deferiti per il capo di incolpazione di cui in epigrafe.

Con memoria difensiva per entrambi gli incolpati, l'Avv. Ruben affermava che il termine posto dalla normativa non era stato inteso dalla società di natura essenziale e perentoria, poiché mancavano indicazioni sul nuovo regolamento.

Precisava comunque che una volta ricevuto l'atto di conclusione delle indagini da parte della procura, aveva effettuato il pagamento della quota pari al 50 % del premio determinato ex art. 61 Reg. affiliazione e tesseramento.



Ribadiva come la nuova normativa fosse entrata in vigore da poco tempo e che aveva creato incertezze ed ambiguità fra i tesserati ed affiliati.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il fatto è certo e non contestato dagli incolpati. Il tesseramento dell'atleta è avvenuto nel mese di luglio 2024 e quindi da quella data era maturato in favore della società esponente il credito quale premio di compensazione.

Le circostanze addotte dalla difesa a discolpa non possono essere considerate come esimente di responsabilità.

La nuova normativa sui tesseramenti risale al marzo 2024 e tutte le società hanno dovuto confrontarsi con la stessa prima dell'inizio della stagione sportiva. Anche la circostanza addotta circa la natura non essenziale del termine è smentita proprio dalla previsione contenuta nell'articolo 61 che al punto 4 dispone che la prima rata deve essere *pagata "non oltre i 5 mesi dal tesseramento dell'atleta e la seconda non oltre i 18 mesi dal tesseramento"*.

Ai fini della responsabilità disciplinare la stessa risulta certa poiché il pagamento di quanto dovuto non è avvenuto nei termini e neanche un riscontro è stato dato ai solleciti inviati dalla società esponente per ottenere l'adempimento; quest'ultimo è infatti avvenuto solo dopo che gli incolpati hanno ricevuto l'atto di conclusione delle indagini.

La sanzione richiesta dalla procura e comunque determinata come in dispositivo da questo Tribunale, già tiene conto dell'avvenuto pagamento, anche se fuori termine, e non può essere determinata con la sola multa alla società, trattandosi per entrambi gli incolpati di responsabilità diretta.

PQM

Dispone:

- 1) La sanzione della multa pari ad € 1.000,00 a carico della *S.S. A.D. SARROCH POLISPORTIVA*
- 2) La sanzione della sospensione per mesi tre da ogni attività federale del tesserato Susini Mario

Roma, 24/03/2025

Il Presidente

Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 25 Marzo 2025